

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17827 /100.2016.11. del 09 SET. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Art. 39, comma 4, legge regionale n. 9/2015 – Composizione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per le Autostrade siciliane – Quesito

Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità
Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
Via Leonardo da Vinci, 161
Palermo
(Rif. Prot. 5080/Gab del 9.8.2016)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo l'applicazione dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come modificato dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS).

Si riferisce che il citato art. 18, comma 7, della l.r. n.3/2016, nel sostituire l'art. 39 della l.r. n.9/2015, dispone che: *“entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.”*

L'assessorato richiedente, pertanto, con Decreto Assessoriale n. 14/GAB del 1 giugno 2016, ha disposto la riduzione del numero dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per le Autostrade Siciliane mediante l'adeguamento del relativo statuto, e ha previsto la designazione del presidente dell'organo collegiale e di un membro supplente da parte dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, quella di un componente e di un membro supplente da parte dell'Assessore regionale dell'Economia e quella di un componente da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha, tuttavia, manifestato alcune perplessità in ordine alla composizione del Collegio così come ridefinita dal citato decreto assessoriale, evidenziato che la convenzione concessoria del 27/11/2000, stipulata con l'ANAS, nel richiamare il punto 2, comma 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, *“prevede la partecipazione al collegio sindacale di un funzionario del Ministero del Tesoro, che ne*

assume la presidenza, e di uno dell'ANAS", ed inoltre che l'art. 3 della medesima convenzione impone al concessionario di "mantenere, nel proprio statuto la presenza del Collegio Sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo consortile, di un funzionario del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che ne assume la presidenza, ed uno dell'ANAS".

Viene pertanto chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla corretta composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per le Autostrade Siciliane che, "pur configurandosi quale ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione Siciliana, è stato costituito con normativa nazionale (articolo 16, lettera b della legge n. 531/1982) ed esplica funzioni di competenza statale ad esso delegate dal Ministero per le Infrastrutture in regime di convenzione (...)".

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 16 della legge 12.8.1982, n. 531 (*Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale*), ha previsto che "Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a ricercare intese con la regione siciliana per la costituzione di un consorzio unico di enti pubblici cui trasferire le concessioni relative alle autostrade assentite ai consorzi per l'autostrada Messina-Catania, per l'autostrada Messina-Palermo e per l'autostrada Siracusa-Gela. Tale consorzio dovrà:

a) essere costituito con partecipazione maggioritaria della regione siciliana ed avere come scopi il completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione;

b) succedere in tutti i rapporti giuridici posti in essere dai suindicati consorzi;

c) costituire il proprio fondo di dotazione con i fondi di dotazione dei singoli consorzi autostradali; tale fondo non dovrà essere rimborsato alla scadenza della concessione;

d) determinare le tariffe di pedaggio in modo da consentire almeno la copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti.

La convenzione che regolerà i rapporti tra l'ANAS e la regione siciliana per la definizione di tali intese sarà approvata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato".

In attuazione delle predette disposizioni normative, con Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 1996 tra l'A.N.A.S. e la Regione siciliana, si è convenuto di costituire un consorzio unico per le autostrade siciliane, con la partecipazione maggioritaria della regione stessa, consorzio destinato a succedere in tutti i rapporti giuridici intestati ai precedenti consorzi, per la realizzazione delle autostrade siciliane.

Le concessioni preesistenti sono state, pertanto, trasferite al Consorzio in virtù del Decreto Interministeriale 8.5.1997, il quale, a sua volta, ha demandato la regolamentazione dei rapporti concessori ad un'apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente concedente ed il Consorzio stesso.

"Ne discende che la concessione in parola, qualificabile specificamente come concessione di costruzione e gestione, risultava comunque caratterizzata dal mantenimento dei consueti poteri pubblicistici di vigilanza e controllo in capo al concedente. A detti poteri del resto faceva allora generale riferimento l'art.2, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 143 del 1994 il quale attribuiva, in via generale e senza distinzioni, all'A.N.A.S. la competenza a proporre, al ricorrere di determinati presupposti, la revoca in chiave

sanzionatoria delle concessioni autostradali¹”.

L'articolo 36 del Decreto legge 6.7.2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge 15.7.2011 e recante disposizioni in materia di riordino dell'A.N.A.S.), ha istituito, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2012, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Ai sensi del comma 1 del predetto articolo 36, “Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni”.

Il successivo comma 2, in ordine ai compiti e alle attività dell'Agenzia, prevede, tra gli altri, la “vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione”.

Con successivo D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (art. 11, recante “proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”), è stato previsto che “fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **L'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1 ottobre 2012”**.

Posto l'ampio quadro normativo come sopra delineato, deve rilevarsi che con deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 22 aprile 2013, è stata approvata la deliberazione n. 3/AS del Consorzio per le Autostrade Siciliane relativa alle modifiche degli articoli 10 e 13 dello Statuto consortile.

Al riguardo, il Consorzio, alla luce delle intervenute modifiche legislative (operate dal D.L. 29/12/2011, n. 216) nel prendere atto “che il rapporto inerente la concessione, a decorrere dall'ottobre 2012, è intrattenuto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non più con A.N.A.S., per cui a quel Ministero (in sostituzione dell'Azienda) spetta la indicazione di un componente effettivo”, ha rimodulato la composizione del Collegio dei Revisori, attribuendo le funzioni già spettanti al componente designato dall'A.N.A.S. (che pertanto risulta estromessa *ex lege* dalla composizione dell'organo), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Deve anche rilevarsi che, per effetto del rapporto di specialità che intercorre tra la legge 28.4.1971, n. 287 (art. 3), e la legge regionale 28.12.2004, n. 17 (art. 48), è alla prima che dovrà farsi riferimento per la ricostituzione della compagine dell'organo di controllo,

¹ Cfr. sentenza C.G.A. 784 del 18.9.2012

dovendosi la convenzione ritenersi rimodulata *ex lege* per effetto delle intervenute modifiche legislative come sopra riportate.


Conseguentemente, nella “*definizione delle rappresentanze degli organi degli enti (...) sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione*”, operata dall'articolo 39, comma 4, della legge regionale 7.5.2015, n. 9, l'Assessore al ramo non potrà non tenere conto delle disposizioni “speciali” previste dalla normativa statale.

Si ritiene, infine, opportuno evidenziare che, l'assenza di una specifica indicazione “di prevalenza” tra gli assessorati indicati dalla legge regionale 17/2004, non consente all'interprete di fornire elementi utili alla individuazione del ramo di amministrazione attiva cui compete la designazione del componente all'interno del collegio dei revisori dei conti, pur nella consapevolezza che il termine “*definisce*” utilizzato dall'art. 39 della l.r. 9/2015 attribuisce all'Assessore un generale potere di scelta.


Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.


Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi


Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia






Cons. (Romeo Palma)